

Testo redatto congiuntamente dall'Amministrazione federale delle finanze e dall'Ufficio federale di giustizia.

Legge modello concernente istituti che forniscono prestazioni a carattere monopolistico

[Stato: 1° luglio 2016]

Legge federale sui compiti, l'organizzazione e il finanziamento dell'Istituto X (Legge su X, LX)

Disegno

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo ... della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

Sezione 1: Istituto e obiettivi

Art. 1 X [nome/denominazione dell'Istituto]
[oppure: Forma e personalità giuridiche]

¹ X [qui di seguito nella legge modello «Istituto»]; tutte le occorrenze andranno sostituite con il nome dell'Istituto] è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

² Si organizza in modo autonomo. Tiene una contabilità propria.

³ È gestito secondo principi di economia aziendale.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce la denominazione e la sede dell'Istituto.

⁵ L'Istituto è iscritto nel registro di commercio.

¹ RS 101

² FF ...

Principi guida applicabili: 1, 23.

Art. 2 Obiettivi

¹ Per il tramite dell'Istituto la Confederazione persegue gli obiettivi seguenti:

- a. *[promuovere, sostenere, mantenere ecc.]*;
- b. ...

² Per raggiungere questi obiettivi l'Istituto adempie i compiti di cui all'articolo 3.

Principi guida applicabili: 14 (scopo dell'Istituto come base per valutare le partecipazioni e l'attività commerciale).

Sezione 2: Compiti e cooperazione

Art. 3 Compiti

¹ L'Istituto ha i compiti seguenti:

- a. *[descrizione precisa del compito]*;
- b. ...
- c. ...

² Partecipa all'elaborazione di atti normativi della Confederazione negli ambiti di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale può affidare all'Istituto, dietro indennità, altri compiti nel settore [...] *[descrivere il settore in modo preciso o, se non è possibile, utilizzare la formulazione seguente: altri compiti strettamente connessi con quelli attribuitigli dalla legge, purché non ostacolino l'adempimento di questi ultimi]*.

Principi guida applicabili: 16.

(Art. 4 Cooperazione; creazione di soggetti giuridici e partecipazione)

¹ Per adempiere i suoi compiti l'Istituto può cooperare con *[nome degli altri istituti]*.

(² Nel quadro delle disposizioni della presente legge *[obiettivi / compiti]* e degli obiettivi strategici del Consiglio federale, può creare o partecipare a soggetti giuridici.)

³ Nel quadro dei compiti affidatigli dalla presente legge (*oppure: Per adempiere i compiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera ... [descrizione precisa dei compiti]*), può cooperare con organizzazioni e associazioni internazionali.

Principi guida applicabili: 14.

Sezione 3: Organizzazione

Art. 5 Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. la direzione;
- c. l'ufficio di revisione.

Principi guida applicabili: 2, 3.

Art. 6 Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

¹ Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo supremo. È composto da [*un massimo di x / x-y*] membri qualificati e indipendenti.

² I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

³ Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato dura al massimo quattro anni. Il Consiglio federale può rinnovare il mandato [*una volta / due volte*]. Può revocarlo in qualsiasi momento per gravi motivi.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il contratto tra i membri del consiglio d'amministrazione e l'Istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni³.

⁵ I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto.

⁶ Comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento sopravvenuto nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nella sua relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione propone la revoca del membro al Consiglio federale.

⁷ I membri del consiglio d'amministrazione sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato e anche dopo la cessazione dello stesso.

Principi guida applicabili: 4-7, 9, 12, 16-21, 27, 30, 36.

Art. 7 Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione ha i compiti seguenti:

- a. provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro raggiungimento;
- b. emana il regolamento d'organizzazione;
- (b^{bis} emana le disposizioni d'esecuzione la cui emanazione è delegata all'Istituto;)
- c. adotta i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi dell'Istituto e per prevenire conflitti d'interesse;
- d. emana un regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi;
- e. emana l'ordinanza sul personale dell'Istituto e l'ordinanza sugli emolumenti e le sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- f. conclude il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBBLICA);
- g. stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione dell'organo paritetico per la cassa di previdenza, qualora l'Istituto istituisca una propria cassa di previdenza per il suo personale e per gli aventi diritto alle rendite che da lui dipendono;
- h. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all'approvazione del Consiglio federale;
- i. decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- j. vigila sull'operato della direzione;
- k. provvede a istituire un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati;
- (l. stabilisce l'impiego delle riserve nel rispetto dei parametri prestabiliti;)
- m. approva il bilancio di previsione e propone al Consiglio federale le indennità di cui all'articolo 14;
- n. elabora e approva per ogni esercizio la relazione sulla gestione; sottopone al Consiglio federale per approvazione la relazione sulla gestione riveduta con una proposta di discarico e di impiego di eventuali utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo che è stata approvata.

Principi guida applicabili: 4–7, 9, 12, 16–21, 27, 30, 36.

Art. 8 Direzione

¹ La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

² Essa ha in particolare i compiti seguenti:

- a. dirige gli affari;
- b. emana le decisioni conformemente al regolamento d'organizzazione del consiglio d'amministrazione;
- c. prepara le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;
- d. riferisce regolarmente al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
- e. rappresenta l'Istituto verso l'esterno;
- f. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale dell'Istituto; è fatto salvo l'articolo 7 lettera i;
- g. adempie tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Principi guida applicabili: 4-7.

Art. 9 Ufficio di revisione

¹ Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

² All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima concernenti la revisione ordinaria.

³ L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni corrispondenti ai fatti sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata all'Istituto e sullo sviluppo del personale.

⁴ Presenta al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale una relazione completa sui risultati della verifica.

⁵ Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di chiarire determinati fatti.

Principi guida applicabili: 4, 8, 18, 22.

Sezione 4: Personale

Art. 10 Condizioni di assunzione

¹ La direzione e il restante personale sottostanno alla legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale (LPers).

² L'Istituto è il datore di lavoro.

³ L'ordinanza sul personale necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

⁴ RS 172.220.1

Principi guida applicabili: 29, 30, 32.

Art. 11 Cassa pensioni

La direzione e il restante personale sono assicurati presso PUBBLICA conformemente agli articoli 32a–32m LPers⁵.

Principi guida applicabili: 34 – 36.

Sezione 5: Finanziamento e finanze

Art. 12 Finanziamento

L'Istituto finanzia le sue attività mediante:

- a. emolumenti;
- b. indennità della Confederazione;
- c. mezzi finanziari di terzi.

Principi guida applicabili: 26.

Art. 13 Emolumenti

¹ L'Istituto riscuote emolumenti per:

- a. le sue prestazioni di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera ...;
- b. le sue decisioni;
- c. ... [*ev. descrizione più precisa di compiti e procedure*].

² Il consiglio d'amministrazione disciplina nell'ordinanza sugli emolumenti in particolare:

- a. l'ammontare degli emolumenti;
- b. la riscossione degli emolumenti;
- c. la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento;
- d. la prescrizione del diritto di riscossione.

³ A tal fine tiene conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi.

⁴ Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.

⁵ RS 172.220.1

Principi guida applicabili: 26.

Art. 14 Indennità della Confederazione

¹ La Confederazione accorda all'Istituto sussidi annuali per indennizzare l'adempimento dei compiti che le affida secondo l'articolo 3 capoverso 3.

² La Confederazione può accordare all'Istituto sussidi annuali per i compiti di cui all'articolo ... [*descrizione precisa dei compiti legali che vengono indennizzati*], a condizione che i costi non siano già coperti da emolumenti [*ev. altro tipo di finanziamento proprio, in particolare mediante mezzi finanziari di terzi*].

Principi guida applicabili: 26.

Art. 15 Mezzi finanziari di terzi

¹ L'Istituto può accettare o procurarsi mezzi finanziari di terzi purché ciò sia compatibile con la sua indipendenza, i suoi compiti e i suoi obiettivi.

² Sono considerati mezzi finanziari di terzi in particolare:

- a. i contributi e i compensi versati da [*p. es. Cantoni/Comuni per i quali l'Istituto svolge incarichi*] per [*indicazione precisa delle prestazioni non commerciali*];
- b. i compensi per prestazioni commerciali secondo l'articolo 24;
- c. le liberalità di terzi.

Principi guida applicabili: 26.

Art. 16 Relazione sulla gestione

¹ La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.

² Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

³ La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

Principi guida applicabili: 18–21.

Art. 17 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti dell'Istituto espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

² È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

³ Si fonda su una norma contabile riconosciuta.

⁴ Le regole d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi di presentazione dei conti vanno espressamente indicate nell'allegato al bilancio.

⁵ La contabilità d'esercizio è allestita in modo da esporre costi e ricavi dei singoli settori di prestazioni.

⁶ Il Consiglio federale può emanare disposizioni concernenti la presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere all'Istituto deroghe a norme contabili riconosciute o integrazioni.

Principi guida applicabili: 23, 25, 28 (presentazione per settori d'attività in caso di assoggettamento fiscale parziale dovuto a un'attività commerciale).

(Art. 18 Riserve)

Il Consiglio federale può ordinare all'Istituto di costituire riserve per il finanziamento di investimenti futuri e per la copertura di rischi in materia di responsabilità civile.

Principi guida applicabili: 22b, 27 (proposta per l'utilizzo di eventuali utili; cfr. rapporto sul governo d'impresa, nota a fondo pag. 60, pag 7594).

Art. 19 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità dell'Istituto nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² *Concede* [*Può concedere*] all'Istituto mutui a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

³ L'AFF e l'Istituto pattuiscono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Principi guida applicabili: 12, 24.

Art. 20 Imposte

¹ Le prestazioni non commerciali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale.

² È fatto salvo il diritto federale concernente:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva;
- (c. le tasse di bollo.)

³ Gli utili dell'Istituto derivanti da prestazioni commerciali di cui all'articolo 24 sono imponibili.

Principi guida applicabili: 28.

Art. 21 Immobili

¹ La Confederazione concede [*in usufrutto / in locazione*] all'Istituto gli immobili [*necessari / che utilizza al momento dell'entrata in vigore della presente legge*]. Gli immobili rimangono di proprietà della Confederazione.

² La Confederazione provvede alla loro manutenzione.

³ La Confederazione fattura all'Istituto un importo adeguato per [*l'usufrutto / la locazione*] dell'immobile.

⁴ La costituzione [*dell'usufrutto / della locazione*] e i dettagli sono pattuiti in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

Principi guida applicabili: –

Sezione 6: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22 Obiettivi strategici

¹ Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici vincolanti dell'Istituto nell'ambito degli obiettivi e dei compiti di cui agli articoli ... e ... [*basi legali: articoli concernenti lo scopo, gli obiettivi e i compiti*].

(² Negli obiettivi strategici fissa anche la proporzione da perseguire tra i ricavi da emolumenti, le indennità della Confederazione e i contributi di terzi [*precisazione del finanziamento di terzi o del finanziamento speciale*] per il finanziamento di [*descrizione precisa del compito*].)

Principi guida applicabili: 16, 17, 30, 32, 14 (come base per le cooperazioni e le partecipazioni).

Art. 23 Vigilanza sull'Istituto

¹ L'Istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti:

- a. la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;
- b. la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;
- c. l'approvazione:
 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore,
 2. dell'ordinanza sul personale dell'Istituto e dell'ordinanza sugli emolumenti nonché del contratto di affiliazione a PUBBLICA,

3. della relazione sulla gestione e della decisione relativa all'impiego di un utile;
 - d. l'adozione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;
 - e. il discarico del consiglio d'amministrazione.
- ³ Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività dell'Istituto e farsi informare in ogni momento sulle sue attività.

Principi guida applicabili: 4, (13), 18, 20, 21, 22b, 27.

Sezione 7: Prestazioni commerciali

Art. 24

¹ L'Istituto può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Può in particolare: [*elenco esemplificativo*]

- a. fornire prestazioni per [*denominazione delle istituzioni*];
- b. svolgere attività accessorie [*descrizione precisa delle attività*];
- c. mettere a disposizione di terzi [*descrizione precisa dei beni*], edifici o immobili, o conferire loro diritti sugli stessi.

³ Per le sue prestazioni commerciali stabilisce prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

⁴ Per le sue prestazioni commerciali sottostà agli stessi obblighi previsti per i prestatori privati.

Principi guida applicabili: 15 e 28 (presentazione per settori d'attività in caso di assoggettamento fiscale parziale dovuto a un'attività commerciale; cfr. articolo 20 capoverso 3 della legge modello).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 25 Costituzione dell'Istituto

¹ L'Istituto sostituisce [*nome della precedente unità amministrativa*]. L'Istituto subentra nei rapporti giuridici vigenti e, se necessario, li adegua.

² Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'Istituto acquisisce la personalità giuridica.

³ Definisce i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Istituto e approva il relativo inventario. Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia giuridica e approva il bilancio di apertura.

⁴ Adotta tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le relative disposizioni e decisioni. Può segnatamente:

- a. obbligare i servizi che fino a quel momento hanno svolto compiti che dall'entrata in vigore della presente legge spettano all'Istituto a mettere a disposizione di quest'ultimo i loro documenti e dati, in particolare i sistemi informatici;
- b. concordare con [*denominazione esatta dei terzi*] l'acquisizione dei loro valori patrimoniali;
- c. mettere a disposizione dell'Istituto i crediti e le prestazioni iscritti nel preventivo della Confederazione per [*la(e) precedente(i) unità amministrativa(e)*], se all'entrata in vigore della presente legge non sono ancora disponibili i mezzi finanziari necessari all'adempimento dei compiti dell'Istituto.

(^{4bis} Trasferisce all'Istituto gli attivi e i passivi del fondo secondo l'articolo ... della [*legge federale*].)

⁵ Il trasferimento di diritti, obblighi e valori è esente da qualsiasi imposta diretta o indiretta federale, cantonale o comunale. Anche le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione alla costituzione dell'Istituto sono esenti da tasse e imposte.

⁶ L'AFF può accordare all'Istituto mutui per la sua costituzione secondo l'articolo 19 capoverso 2.

⁷ Le disposizioni della legge del 3 ottobre 2003⁶ sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell'Istituto.

Principi guida applicabili: –

Art. 26 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ I rapporti di lavoro del personale di [*precedente unità amministrativa*] sono trasferiti all'Istituto alla data stabilita dal Consiglio federale e a partire da tale data sottostanno al diritto in materia di personale dell'Istituto, sempre che al momento del trasferimento non siano stati disdetti. È fatta salva la nomina della direzione (art. 7 lett. h e i).

² Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, il settore d'attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Il salario percepito in precedenza è invece garantito per un anno, sempre che sussista un rapporto di lavoro.

³ Entro [*congruo termine, ev. due mesi*] l'Istituto conclude con il personale ripreso un contratto di lavoro a nome del nuovo datore di lavoro che sostituisce il contratto precedente. Il contratto non prevede un periodo di prova.

⁶ RS 221.301

⁴ I ricorsi in materia di personale pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono giudicati in base al diritto anteriore.

Principi guida applicabili: –

Art. 27 Datore di lavoro competente

¹ L'Istituto è il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono da [*precedente unità amministrativa*]; e
- b. la cui rendita di vecchiaia, d'invalidità o per superstiti della previdenza professionale versata da PUBBLICA ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'Istituto è inoltre il datore di lavoro competente se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima di tale data.

Principi guida applicabili: 35.

Art. 28 Altre disposizioni transitorie

[*ev.: precisare la rubrica in base al contenuto dell'articolo*]

(¹ Il Dipartimento responsabile [*se possibile, denominazione esatta*] può:

- a. nei cinque anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica da parte dell'Istituto, rettificare mediante decisione, senza l'addebito di tasse o emolumenti, le iscrizioni nei registri di cui all'articolo 25 capoverso 5;)
- b. ...

(² Nei tre anni successivi all'acquisizione della personalità giuridica, l'Istituto è autorizzato a rivalutare senza incidenza fiscale le riserve latenti disponibili al momento dell'assoggettamento all'imposta.)

Principi guida applicabili: –

Art. 29 Abrogazione di altri atti normativi

La legge ... del ...⁷ su ... è abrogata.

.....

.....

⁷ RU ...

Art. 30 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue: [*oppure: La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.*]

.....

.....

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

